

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. Regolamenti.

1. - 2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche):

«Art. 3. Capo del dipartimento.

Commi da 1. a 5. (Omissis).

6. Al fine del coordinamento delle attività dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche del personale è istituita la Conferenza dei capi dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La Conferenza è convocata dal Ministro, che può anche presiederla ed è composta dal Capo di gabinetto e dai Capi dipartimento. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell'Ispettorato generale del Ministero, il Capo dell'Ufficio legislativo nonché i dirigenti generali ai quali sono affidate responsabilità nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo.».

*Note all'art. 2:*

— Per il testo dell'articolo 3, comma 6, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si veda nelle note all'art. 1.

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia):

«Art. 6. Gabinetto del Ministro.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della Segreteria del Ministro, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene, altresì, nell'ambito e per le finalità connesse alle sue attribuzioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.

2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) l'attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; d) il coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo; e) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

3. Gli uffici di diretta collaborazione tengono informato l'Ufficio di Gabinetto delle attività in corso di maggiore rilevanza.».

16G00023

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2015.

**Determinazione dell'ammontare massimo del beneficio a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori, pari o superiore a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che prevede, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, il riconoscimento di buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500,00 euro l'anno;

Visto il medesimo articolo 1, comma 130, della citata legge n. 190 del 2014, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-


nistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del citato comma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 novembre 2014, recante l'approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", che istituisce l'assegno al nucleo familiare con tre figli minori;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza



sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 dicembre 2000, n. 452, concernente il “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448”;

Ritenuto opportuno utilizzare, ai fini dell’erogazione del beneficio di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, lo strumento dell’assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui al richiamato art. 65 della legge n. 448 del 1998, il quale, essendo beneficio analogo per natura e platea di beneficiari, permette un più efficiente ed efficace impiego delle risorse disponibili, riducendo al minimo gli oneri in capo ai beneficiari, nonché le spese amministrative e di gestione del beneficio e permettendo pertanto di massimizzare il beneficio unitario;

Considerato che per il 2015 la soglia per l’accesso all’assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui al richiamato art. 65 della legge n. 448 del 1998, è fissata in euro 8.555,99, come da Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2015, ed è quindi leggermente superiore a quella per l’accesso al beneficio di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014;

Considerato che nel 2014 su un totale di 231.937 beneficiari di assegno al nucleo familiare con tre figli minori 71.641 appartengono a nuclei che nello stesso anno presentavano 4 o più figli;

Considerato che non si attendono incrementi nella platea dei beneficiari legati alla riforma dell’ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, alla luce delle prime evidenze disponibili sugli effetti della riforma, presentate nella collana dei Quaderni della ricerca sociale n. 33 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che non presentano in esito alla riforma medesima, per le famiglie con minorenni, significative variazioni nella distribuzione dell’indicatore al di sotto delle soglie qui considerate, al netto di potenziali emersioni di redditi e patrimoni precedentemente non dichiarati;

Ritenuto, comunque, opportuno, adottare un criterio prudenziale al fine di rispettare il limite di 45 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dividendo in due tranche l’erogazione del beneficio ivi previsto ed individuando in 500 euro il beneficio iniziale con successiva integrazione da determinarsi sulla base delle risorse residue una volta completato il processo di identificazione dei beneficiari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

ADOPTA  
il seguente decreto:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ISEE»: l’Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

c) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

d) «Sistema informativo ISEE»: il sistema informativo dell’ISEE, gestito dall’INPS, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

e) «Beneficio»: l’importo corrispondente ai buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro, di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, riconosciuto al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli;

f) «Assegno per i tre figli minori»: l’assegno di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;


Art. 2.

*Beneficiari*

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro, già beneficiari, con riferimento all’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori e con ISEE non superiore a 8.500 euro, è riconosciuto il beneficio di cui all’articolo 3.

2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 3 non è prevista ulteriore domanda dell’interessato rispetto a quella già presentata ai fini della concessione dell’assegno per i tre figli minori. Il beneficio è riconosciuto direttamente dall’INPS al momento dell’erogazione dell’assegno per i tre figli minori mediante verifica della presenza nel Sistema informativo ISEE di una corrispondente DSU da cui risulti il valore ISEE non superiore a 8.500 euro ed un nucleo familiare con almeno quattro componenti di età inferiore a 18 anni.

3. Nel caso di ingresso nel nucleo familiare del quarto figlio entro il 2015, ma successivamente alla domanda di assegno per i tre figli minori, il genitore richiedente l’assegno è tenuto ad aggiornare la DSU entro il 31 gennaio 2016 ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 3. Il beneficio sarà erogato secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 3.



4. Nel caso di quarto figlio con un genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, l'ISEE rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 3 è quello corrispondente al quarto figlio calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

#### Art. 3.

##### *Beneficio e modalità di erogazione*

1. Il Beneficio è fissato in un importo pari ad euro 500 per nucleo familiare, integrato secondo le modalità di cui al comma 4.

2. L'INPS dispone l'erogazione dell'importo di cui al comma 1 ai beneficiari dell'assegno per i tre figli minori, adottando le modalità di accredito dell'assegno medesimo ed in corrispondenza del primo accredito utile.

3. Nel caso il requisito della presenza nel nucleo familiare di quattro figli minorenni non sia posseduto per tutto l'anno, il beneficio è concesso in ragione del numero di mesi per i quali il requisito è soddisfatto. A tal fine la frazione di mese è conteggiata come intero.

4. Decorsi 90 giorni dal termine della presentazione delle domande per l'assegno per i tre figli minori con riferimento al 2015, l'INPS verifica l'onere sostenuto per l'erogazione dell'importo di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse residue rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014. L'ammontare delle risorse residue è conseguentemente ripartito tra tutti i beneficiari di cui all'articolo 2, ad integrazione dell'importo di cui al comma 1.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Alle attività previste dal presente decreto si provvede con le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Alle attività previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Al termine delle operazioni di erogazione del beneficio, di cui all'articolo 3, l'INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni concordate, una dettagliata relazione sui benefici riconosciuti e sulle caratteristiche dei beneficiari.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2015

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
DE VINCENTI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
PADOAN

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*  
POLETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2016*  
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.*  
*ne prev. n. 111*

16A00945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2015.

**Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad avviare le procedure di reclutamento a tempo indeterminato, per il triennio scolastico 2016/2018, di 63.712 docenti.**

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visti, in particolare, gli articoli 399 e 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativi rispettivamente all'accesso ai ruoli del personale docente e ai concorsi per titoli ed esami;

Visto il comma 114 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'art. 400 del

